

G.C. n. 25 dd. 28.03.2008

OGGETTO: Adesione alla *Convenzione tra Informatica Trentina S.p.a. e Trenta S.p.a. per la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (verde) e dei servizi connessi.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di fornitura di energia elettrica, le pubbliche amministrazioni, in qualità di *clienti idonei* (in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 comma 5 bis, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79) possono usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal mercato libero dell'energia elettrica (*qualora l'Ente non abbia già optato per il mercato libero: previo esercizio della facoltà di recesso unilaterale dal contratto di fornitura ad esecuzione continuata di servizi elettrici attualmente in corso ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 ottobre 1999, n. 158/99 e s. m. nonché in funzione di quanto disposto dall'art. 1 pto. 1.1. lettera b) della delibera dell'Autorità precitata n. 20/03*);

PREMESSO inoltre che:

- a livello nazionale l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, per l'acquisto di beni e servizi, di avvalersi, senza oneri burocratici aggiuntivi e mediante il ricorso alle convenzioni CONSIP, di procedure di gara bandite nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, e ciò al fine di indurre un risparmio pubblico sull'acquisto di beni e servizi;
- a livello provinciale pure l'art. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, nell'introdurre una disciplina specifica sulle c.d. centrali di committenza (del tipo CONSIP) le cui funzioni possono essere assunte in ambito provinciale dalla sola Provincia Autonoma (ovvero mediante affidamento in concessione a una società per azioni a totale capitale pubblico), prevede per i Comuni la facoltà di "*partecipare alle iniziative*" ossia di poter beneficiare delle condizioni offerte dalla centrale di committenza;
- il Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa, al fine di offrire alle Amministrazioni associate l'opportunità di acquisire sul libero mercato energia elettrica a condizioni vantaggiose, ha richiesto a Informatica Trentina S.p.a., (Società alla quale, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1211 dd. 23.05.2003, è stata affidata in concessione la gestione della centrale acquisti provinciale), di procedere all'effettuazione di una gara per la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (verde) e dei servizi connessi al fine di addivenire alla stipula di una convenzione che potesse garantire il soddisfacimento dei bisogni di energia elettrica delle Amministrazioni Socie;
- che Informatica Trentina S.p.a., nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha provveduto all'individuazione del fornitore di energia elettrica e dei servizi connessi attraverso una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. svolta in ambito comunitario ed indetta con bando trasmesso alla G.U.C.E. il 10 dicembre 2007;
- che la società Trenta S.p.a. con sede in Trento, Via Fersina, n. 23, società specializzata nella commercializzazione di energia elettrica in ambito provinciale, è risultata aggiudicataria della gara europea per la stipula di una "convenzione" per la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (verde) e dei servizi connessi occorrenti alle Amministrazioni della Provincia Autonoma di Trento (tra cui Comuni, Comprensori, rispettive Società od Aziende), alle strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o agli enti strumentali della medesima e/o agli altri Enti pubblici operanti sul territorio provinciale;
- che la convenzione tra Informatica Trentina S.p.a. e Trenta S.p.a., sottoscritta in data 26.02.2008, assicura a favore delle Amministrazioni contraenti:

- a. la convenienza delle condizioni economiche rispetto alle corrispondenti condizioni praticate dal fornitore aggiudicatario del bando promosso da CONSIP, su scala nazionale, per la fornitura di energia alle pubbliche amministrazioni per l'anno 2008;
- b. la possibilità di individuare un unico fornitore (Trenta S.p.a.) per tutte le utenze comunali a prescindere da un quantitativo minimo di consumo annuo, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione CONSIP;
- c. la possibilità di avvalersi di energia verde proveniente da fonti rinnovabili senza alcun costo aggiuntivo.

PRESO ATTO che il Comune di BOSENTINO usufruisce attualmente del servizio DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STIPULATO FRA TRENTA SPA E IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI;

CONSIDERATO che l'adesione alla convenzione in oggetto, oltre a consentire un indubbio vantaggio economico ed evitare il ricorso ad impegnative procedure amministrative, porrebbe al riparo l'Amministrazione (*qualora la stessa non abbia già optato per il mercato libero*) dal profilarsi di eventuali danni erariali ravvisabili *nell'ipotesi di un suo collocamento "forzato" ed automatico nel servizio di salvaguardia, (o, in alternativa, in caso di permanenza nel servizio di maggior tutela);*

CONDIVISO il vantaggio, sia in termini finanziari, che in termini procedurali ed operativi, derivante per il Comune di Bosentino dall'adesione alla convenzione in oggetto;

RITENUTO quindi opportuno, per tutte le considerazioni fin qui svolte:

- a. di prendere atto della conclusione del contratto precedentemente stipulato con Trenta S.p.a (sulla base delle condizioni previste dell'accordo quadro sottoscritto in data 02 luglio 2007 tra il Consorzio dei Comuni Trentini e la Società Trenta S.p.a. per la fornitura di energia elettrica alle amministrazioni della Provincia Autonoma di Trento), ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del medesimo;
- b. di aderire alla *convenzione tra Informatica Trentina S.p.a. e Trenta S.p.a. per la fornitura di energia elettrica (verde) e dei servizi connessi*, provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti (es. registrazione al sistema "Mercurio" di E-Procurement, trasmissione ordinativo di fornitura);

PRESO ATTO della Convenzione tra Informatica Trentina S.p.a. e Trenta S.p.a. per la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (verde) e dei servizi connessi, sottoscritta in data 26.02.2008;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il responsabile competente per l'istruttoria Segretario comunale sig. ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 26 della L. 488/99 e s.m;

VISTO l'art. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;

VISTO il vigente Regolamento sulla disciplina dell'attività contrattuale;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1 Di prendere atto della conclusione del contratto precedentemente stipulato con Trenta S.p.a (*sulla base delle condizioni previste dell'accordo quadro sottoscritto in data 02 luglio 2007 tra il Consorzio dei Comuni Trentini e la Società Trenta S.p.a. per la fornitura di energia elettrica alle amministrazioni della Provincia Autonoma di Trento*), ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del medesimo;

- 2 Di aderire alla *convenzione tra Informatica Trentina S.p.a. e Trenta S.p.a. per la fornitura di energia elettrica (verde) e dei servizi connessi* sottoscritta in data 26.02.2007;
- 3 Di dare atto, ai sensi di quanto previsto rispettivamente dall'art. 5 "*Modalità di conclusione*" e dall'art. 6 "*Durata*" della convenzione in oggetto, che:
 - la convenzione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione mentre il contratto di fornitura (attuativo della convenzione) ha durata di dodici mesi a partire dalla data di attivazione delle forniture;
 - l'aggiudicataria (*fatta salva l'eccezione indicata sulla Circolare accompagnatoria*) si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura se l'Ordinativo giunge al suo domicilio entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo qualora l'ordinativo giungesse al domicilio dell'Aggiudicataria dopo il 15 del mese..."
- 4 Di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, quantificata presumibilmente in € 7.500,00 trova imputazione sul pertinente intervento di bilancio;
5. Di demandare al Segretario comunale tutti gli adempimenti conseguenti relativi all'attivazione della fornitura in argomento;
6. Di dare comunicazione del presente provvedimento, contestualmente alla rispettiva affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari;
7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 97 del T.U.LL.RR.O.C., ricorso al TRGA entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine di scadenza del periodo di pubblicazione, ai sensi rispettivamente della L.1034/1971 e del D.P.R. 1199/1971.

Su proposta del Sindaco, con autonoma e separata votazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

8. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista l'urgenza di procedere all'espletamento di tutti gli adempimenti procedurali richiesti entro il giorno 27 marzo 2008, al fine di avvalersi della fornitura di energia elettrica a partire dal 01.05.2008.